

COMUNE DI LOANO

(PROVINCIA DI SAVONA)

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
NELLA PASSEGGIATA L.MARE GARRASSINI GARBARINO
5° LOTTO – MESSA A DIMORA DI NUOVE PALME



FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

LOANO, 10 DICEMBRE 2018



UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il progettista: Ing. Luciano Vicinanza

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Ing. Luciano Vicinanza, written over the printed name.

ELABORATO

6

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Per "affidatario" si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario.
2. Per "Comune" si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile del Settore LL.PP. o da altro personale delegato.
3. Per "lavori" si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Procedimento o persona da lui preposta a seguire il presente appalto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha la forma di contratto aperto per effettuare i lavori per la riqualificazione del verde pubblico sulla passeggiata "lungomare Garrassini Garbarino" - 5° lotto riguardante la messa a dimora di nuove palme.
2. Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte dell'affidatario l'esecuzione di un insieme eterogeneo e discontinuo di interventi.
3. Il materiale e le opere da fornire e porre in opera sono specificati nell'elenco prezzi.
4. La prestazione è a misura e quantificata progressivamente applicando i prezzi allegati al presente foglio patti e condizioni, al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
5. Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in qualunque parte del territorio del Comune di Loano, senza che l'affidatario possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità o oneri di qualsiasi genere.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura".
2. Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro la conferma d'ordine, successiva alla determinazione del Responsabile di affidamento incarico e approvazione del presente documento, a norma dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:
 - a) il presente foglio patti e condizioni;
 - b) elenco prezzi unitari;
 - c) l'offerta dell'affidatario, che risulta automaticamente modificata per le parti in contrasto con il presente foglio patti e condizioni;
 - d) il POS;
 - e) le polizze di garanzia;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 2010, n. 207, per quanto applicabile e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- c) il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

3. Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

4. Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

Art. 5 - IMPORTO

1. L'importo complessivo per la fornitura e posa in opera e di quanto altro previsto nel presente foglio patti e condizioni a base di gara viene stabilito in **€ 36.410,00** (euro trentaseimilaquattrocentodieci/00), di cui **€ 800,00** (ottocento/00) per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

2. L'importo come sopra determinato rappresenterà il valore indicativo della prestazione esigibile.

3. L'importo da liquidare sarà determinato applicando i prezzi di elenco, al netto del ribasso offerto in fase di gara, ai lavori effettivamente ordinati e realizzati, senza che l'affidatario possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il valore dell'ordinativo sia inferiore all'importo complessivo.

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto avverrà sulla base delle richieste fatte dal Comune di Loano all'affidatario.

2. La data specificata per l'inizio dei lavori non potrà essere inferiore alle 48 ore dall'invio della richiesta da parte del Comune di Loano, salvo specifico accordo con l'affidatario.

3. Eventuali proroghe per l'inizio o la conclusione dei lavori dovranno essere autorizzate dal RUP. Analogamente dovranno essere autorizzate dal RUP eventuali sospensioni dei lavori che non consentano la conclusione dei lavori entro il termine individuato dal Comune di Loano.

4. I lavori dovranno essere svolti nelle tempistiche dell'appalto.

5. Il Comune di Loano può concordare con l'affidatario una programmazione dei lavori, fermo restando la possibilità di richiedere tutti gli interventi con le modalità sopra descritte in base alle proprie insindacabili esigenze senza che l'affidatario aggiudicatario abbia nulla da pretendere se non il pagamento del lavoro svolto.

6. I lavori previsti nell'appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e saranno adottate idonee misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale nonché tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio alle attività economiche presenti.

7. Il RUP nel caso in cui rilevi che l'opera non sia realizzata a regola d'arte redige apposito verbale e lo comunica all'affidatario specificando i motivi della non conformità del lavoro e richiedendo una nuova esecuzione del lavoro.

8. L'affidatario deve rifare, a sue spese, i lavori eseguiti e contestati dal RUP.

9. Qualora l'affidatario non ottemperi all'ordine ricevuto nelle tempistiche indicate, si procederà d'ufficio al rifacimento dei lavori sopradetti addebitandoglieli.

Art. 7 – TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 30 (trenta) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale.

Art. 8 - OBBLIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell'affidatario, quindi compresi nel prezzo dell'offerta, i seguenti oneri:
 - a) l'installazione della cartellonistica nel rispetto delle norme vigenti;
 - b) tutti gli oneri derivanti dall'adozione, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle maestranze, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi;
 - c) avvisare per tempo tutti i concessionari di spazi pubblici adibiti a dehors interessati dai lavori prima dell'effettuazione di ogni tipologia di intervento;
2. L'affidatario deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L'appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Loano e dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti del Comune di Loano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il Comune di Loano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine andrà stipulata apposita polizza assicurativa.
3. Ogni più ampia responsabilità derivante dal danneggiamento dei medesimi, per l'esecuzione dei lavori ricade pertanto sull'affidatario.
4. L'affidatario dovrà provvedere alla sorveglianza, con il personale necessario, dei cantieri e delle zone interessate, dei lavori, oltre che di tutti i materiali impiegati o da impiegare.
5. L'affidatario sarà tenuto a far a sia cura e spese, i rilievi fotografici che la direzione dei lavori riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima e dopo l'esecuzione dei lavori.
6. Il canone di occupazione superfici ed aree pubbliche relativa per il cantiere necessario per l'esecuzione dei presenti lavori non è dovuta in quanto a carico dell'amministrazione, proprietaria delle aree. È comunque fatto obbligo all'affidatario di rispettare gli obblighi derivanti dall'occupazione di suolo pubblico previsti dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo, provenienti dal cantiere oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento in apposite discariche.
9. La realizzazione dell'appalto, dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal presente foglio patti e condizioni e dagli altri documenti.
10. Per il solo fatto di partecipare alla gara l'affidatario ammette e riconosce pienamente:
 - a) di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente foglio patti e condizioni;
 - b) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso e di ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione;
 - c) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi;
 - d) di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso ai siti da attrezzare;
 - e) di essere in possesso dei mezzi di opera e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori;
 - f) di avere a proprio carico, anche dopo la consegna, la garanzia per le difformità ed i vizi della realizzazione non riconosciuti e non riconoscibili al momento della consegna; di essere responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone ed alle proprietà durante il corso dei lavori;

g) di sollevare, qualora in conseguenza dei danni di cui al precedente punto sorgessero cause o liti, il Comune di Loano da ogni responsabilità;

h) l'affidatario s'impegna a compiere i lavori "a regola d'arte", garantendo: di non lasciare materiali, rifiuti, attrezzature nei luoghi, sia interni che all'esterni dove vengono effettuati gli interventi;

11. l'affidatario si impegna a dotarsi delle forniture necessarie alla realizzazione dell'appalto nei modi e nei tempi previsti dal presente foglio patti e condizioni.

12. l'affidatario dovrà fornire la garanzia di attecchimento delle palme per anni 2 (due) decorrenti dalla data di messa a dimora. L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 150 giorni dopo la prima vegetazione dell'anno successivo all'impianto, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione Lavori e Impresa. Nel caso in cui per alcuni esemplari si rendessero necessarie diverse sostituzioni, l'Impresa è tenuta, in accordo con la D.L., ad accertare ed eliminare le cause della moria. Resta comunque stabilito che, per ogni singolo esemplare, rimangono a carico dell'impresa, oltre al primo impianto, tutte le sostituzioni necessarie. Restano altresì a carico dell'impresa la concimazione e tutte le irrigazioni d'acqua necessarie per garantire la buona riuscita dell'impianto.

Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'affidatario è tenuto all'osservanza di quanto previsto al d.p.r. 207/2010, per quanto applicabile e smi, per le parti ancora in vigore, nonché al d.lgs. 50/2016;

2. Pagamenti delle retribuzioni:

a) In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffiderà l'affidatario/subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.

b) Qualora l'affidatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario.

c) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

3. Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi:

Nel corso del contratto il Comune verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'affidatario e/o dei subappaltatori.

a) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5% sospenderà il pagamento e chiederà espressamente agli Enti di specificare l'importo dovuto. Nel caso l'irregolarità riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o più subappaltatori, la sospensione sarà riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sarà effettuato solo dopo la comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell'avvenuta corresponsione da parte dell'affidatario e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza.

- b) Per tale ritardo di pagamento l'affidatario o il Subappaltatore non può opporre eccezione al Comune neanche a titolo di risarcimento danni.
4. Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro
- a) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, l'affidatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'affidatario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
- b) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'affidatario e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
- c) In ogni momento il R.U.P., può comunque richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 D.L. 112/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'affidatario o del subappaltatore autorizzato.
- d) Nel caso in cui il Comune verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.
- e) Inoltre diffiderà l'affidatario / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà in oltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.
- f) Per tale ritardo di pagamento l'affidatario o il subappaltatore non può opporre eccezione al Comune neanche a titolo di risarcimento danni.
- g) Qualora l'affidatario/subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art. 18. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Art. 10 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'affidatario appaltatrice dovrà redigere e consegnare entro 10 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'affidatario, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008, è obbligato a fornire al Comune:
 - a) la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
 - b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- c) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
 - d) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
2. Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico professionale del subappaltatore.
 3. L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

Art. 12 - PENALI

1. In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, come specificato all'art. 3, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento.
4. L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale misura superiore, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

Art. 13 - SUBAPPALTO

1. È vietato all'affidatario cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Comune. È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti del Comune delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
2. L'affidatario potrà subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto dell'offerta.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 – PAGAMENTI

1. Al termine dei lavori il Direttore dei lavori redigerà il Conto finale dei lavori a seguito dell'ultimazione dei lavori per definire in maniera esatta i lavori eseguiti, il corrispettivo dell'appaltatore e l'eventuale credito.
2. Il Conto finale è accompagnato dalla Relazione sul conto finale e da una serie di allegati, che forniscono un quadro completo su tutto lo svolgimento dell'appalto e sull'esecuzione dei lavori.
3. Il conto dei lavori è sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dell'affidatario.
4. Successivamente alla sottoscrizione del conto lavoro l'affidatario emette regolare fattura che verrà pagata dal Comune di Loano entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo.
5. I pagamenti sono comunque subordinati ai tempi di acquisizione d'ufficio del DURC, nonché alle verifiche di cui all'art 48 bis del DPR 602/1973 (I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alle verifiche di legge inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.).

Art. 15 - VARIAZIONI E REVISIONE PREZZI

1. Si applica l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2006 informa che tratterà i dati personali forniti dall'Assuntore esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Impresa. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione è il Comune di Loano.

Art. 19 - CONTROVERSIE

1. Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto si procederà alla loro definizione in via amministrativa.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Savona.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Foglio di Patti e Prescrizioni Tecniche si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente Foglio patti e condizioni è senz'altro impegnativo per l'affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.
2. Si dà atto che il Responsabile del Procedimento per conto dell'Amministrazione con compito di coordinamento tra i vari settori al quale l'Impresa farà riferimento per indirizzo e benessere circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni, risulta essere: **Ing. Luciano Vicinanza**.

ART. 21 – CAPITOLATO TECNICO PER ESECUZIONE LAVORI

Con il presente appalto si intende affidare l'esecuzione di lavori per la riqualificazione del verde pubblico sulla passeggiata "lungomare Garrassini Garbarino" - 5° lotto riguardante la messa a dimora di nuove palme.

ART. 22- DESCRIZIONE DEI LAVORI

1. Il lavoro prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- Fornitura e posa in opera di n. 31 palme del genere "Washingtonia robusta" in contenitore da 500 lt., altezza stipite netto 400/500 cm. corredata di passaporto delle piante C.E. , garanzia attecchimento di anni 2 decorrenti dalla data di messa a dimora;
- Ripristino di cordolo in cemento e cubetti di porfido con caratteristiche identiche a quello esistente da eseguirsi mediante il recupero e pulizia del materiale lapideo pulizia del piano di posa , formazione di getto in cls con utilizzo di eventuali casseri lato aiuola e riposizionamento del porfido con accurata stuccatura, compreso la rimozione del materiale di risulta , il carico su automezzo e il trasporto a discarica, oneri discarica compresi.

Art. 23 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente foglio patti e condizioni.
2. L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre imprese.
3. L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.
- 3 Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
4. La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.
5. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni fitosanitarie specifiche emanate di volta in volta dal Servizio Fitosanitario Regionale e delle disposizioni contenute nel "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)" approvato con decreto del dirigente del settore fitosanitario regionale n. 598 del 11/02/2013.

Art. 24 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI

1. Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del foglio patti e condizioni.
2. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potrà essere utile allo scopo.
3. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

Art. 25 – QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1. Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.
2. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.
3. Si potranno mettere in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

4. Per quanto non espresso nel presente foglio patti e condizioni, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica il presente foglio patti e condizioni.
5. Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.
6. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.
7. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
8. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
9. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
10. Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., V.V.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
11. Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere tali da:
 - a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti;
 - b) armonizzarsi a quanto già esistente nell'ambiente oggetto di intervento.
12. Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
13. Le palme che verranno messe a dimora dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime: genere "Washingtonia robusta" in contenitore da 500 lt. con altezza stipite netto 400/500 cm.
14. Le palme dovranno essere dotate di passaporto delle piante per attestare che non sono contaminate da organismi nocivi. Le eventuali importazioni dovranno rispettare le disposizioni fitosanitarie specifiche del Servizio Fitosanitario Regionale contenute nel "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)" approvato con decreto del dirigente del settore fitosanitario regionale n. 598 del 11/02/2013.

Art. 26 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Le ditte invitate si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al *"protocollo per lo sviluppo di legalità e trasparenza degli appalti pubblici"* sottoscritto dagli enti locali tra cui il Comune di Loano, le associazioni di categoria e la Prefettura di Savona ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP

L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE

